

Avv. Fabiano Cedrone
Via Duomo n. 5
03046 San Donato Val di Comino FR
Tel.: 0776.508598 - Cell.: 3470587712
C.F.: CDRFBN74S14A486F - P.IVA: 02496290608

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELLA CULTURA DEL SEGUENTE

AVVISO

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 5594/2022, DEPOSITATA L'8 SETTEMBRE 2022, RESA DAL TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II QUATER, NEL GIUDIZIO ISCRITTO A RUOLO GENERALE CON R.G. N. 7572/2022.

** *** ** *** ** *** **

Il sottoscritto avv. Fabiano Cedrone (C.F.: CDRFBN74S14A486F), in qualità di difensore del Comune di San Donato Val di Comino (FR), in persona del Sindaco pro tempore Dott. Enrico Pittiglio, con sede presso la Casa Comunale di San Donato Val di Comino, Piazza della Libertà n. 25/A (CF: 00255330607), giusta procura rilasciata in data 16 giugno 2022, conferita con Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 6 giugno 2022, e del Comune di Gallinaro (FR), in persona del Sindaco pro tempore Mario Piselli, con sede presso la Casa Comunale di Gallinaro, Via Maggiore Galliano n. 66 (CF: 82004210603), giusta procura rilasciata in data 16 giugno 2022, conferita con delibera di Giunta Municipale n. 36 del 9 giugno 2022 (il sottoscritto avvocato dichiara di voler ricevere le notificazioni e/o comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata fabianocedrone@pec.avvoticassino.it, ovvero a mezzo fax al n. 0776508598 e all'indirizzo di posta elettronica fabianocedrone@alice.it),

AVVISA CHE

- **Autorità giudiziaria adita:** l'Autorità adita è il Tar Lazio – Roma, sez. II quater;
- **Ricorrenti:** i ricorrenti sono 1) il Comune di San Donato Val di Comino (FR), in persona del Sindaco pro tempore Dott. Enrico Pittiglio, con sede presso la Casa Comunale di San Donato Val di Comino, Piazza della Libertà n. 25/A (CF: 00255330607), quale Comune capofila e facente parte dell'aggregazione di comuni che ha presentato domanda di finanziamento numero PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022 e 2) il Comune di Gallinaro (FR), in persona del Sindaco pro tempore Mario Piselli, con sede presso la Casa Comunale di Gallinaro, Via Maggiore Galliano n. 66 (CF: 82004210603), quale Comune facente parte dell'aggregazione di

comuni che ha presentato domanda di finanziamento numero PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022;

- **Estremi del procedimento:** il procedimento ha il numero di registro generale RG n. 7572/2022, con udienza pubblica per la definizione nel merito del ricorso in oggetto che si terrà il prossimo 29 novembre 2022, ore 12;

- **Estremi dei provvedimenti impugnati:** 1) con il ricorso principale sono stati impugnati i seguenti provvedimenti: Comunicazione dell'esclusione per inammissibilità formale della domanda ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 dell'Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, notificata a mezzo pec al Comune di San Donato Val di Comino in data 22 aprile 2022 con nota prot. n. MIC/MIC_SG_PNRR/22/04/2022-0014228-P, acquisito al protocollo comunale con protocollo di entrata n. 3092 del 26 aprile 2022, con la quale veniva comunicato al Comune di San Donato Val di Comino l'esclusione per inammissibilità della domanda di finanziamento numero PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022, presentata dal Comune di San Donato Val di Comino come Comune capofila di una aggregazione di Comuni che comprendeva il medesimo Comune di San Donato Val di Comino ed il Comune di Gallinaro; l'“*Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU*”, pubblicato in data 20 dicembre 2021; l'“*Avviso di modifica dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU*”; ancora, per quanto di ragione, le successive fasi di valutazioni delle domande di finanziamento e le successive graduatorie provvisorie e finali delle domande ammissibili a finanziamento, gli elenchi regionali definitivi delle

proposte ammissibili a finanziamento nel rispetto dell'ordine di graduatoria e del successivo decreto ministeriale, anche se non ancora conosciuti, nonché ogni altro atto anteriore, preordinato e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi di parte ricorrente, ivi incluso ogni eventuale provvedimento non conosciuto; 2) con il ricorso per motivi aggiunti sono stati impugnati i seguenti provvedimenti: il Decreto del Ministero della Cultura, Segretariato generale, n. 453 SG datato 7 giugno 2022 e pubblicato in data 23 giugno 2022, e relativi allegati 1,2,3 che ha approvato: - l'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; - le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 20 dicembre 2021; - le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili a copertura integrale del costo dei Progetti; riportati rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del medesimo provvedimento, nella parte che 1) all'allegato 1 non reca tra le proposte ammesse a valutazione quella dei ricorrenti con il relativo punteggio, 2) all'allegato 2 non reca la stessa tra le proposte finanziabili per la Regione Lazio, 3) all'allegato 3 non reca la stessa tra le proposte ammesse a finanziamento per la Regione Lazio; tutti gli atti conseguenti e presupposti, inclusi eventuali atti e verbali di valutazione, non conosciuti, relativi alla valutazione di esclusione impugnata ed ogni altro atto ove medio tempore intervenuto; nonché dei provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e sopra elencati;

- **Controinteressati:** si specifica che, come disposto dall'ordinanza del Tar Lazio-Roma, sez. seconda quater n. 5594/2022, depositata l'8 settembre 2022, emessa nell'ambito del procedimento iscritto a ruolo generale con RG n. 7572/2022, devono intendersi come controinteressati tutti i soggetti ammessi al contributo di cui all'avviso pubblicato sul sito internet del Ministero della Cultura in data 20 dicembre 2021, con espressa dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi;

SUNTO DEL RICORSO E DEI MOTIVI DI DIRITTO.

- **Amministrazioni intimete:** il ricorso principale è stato proposto contro le seguenti amministrazioni Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, con sede in 00186 Roma RM, via del Collegio Romano (CF: 97904380587); Comune di Alvito (FR), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in 03041 Alvito FR, Piazza Marconi n. 1-3 (CF: 00297440604); Comune di Fontana Liri (FR), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in 03035 Fontana Liri FR, viale XXIX Maggio (CF: 82001210606); nonché, ove necessario, di tutti i comuni controinteressati risultati ammissibili e non specificamente individuabili, in relazione ai quali si fa

istanza di decreto, ex art. 41, comma 4, D. Lgs. n. 104 del 2010, di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami secondo le modalità esplicitate nell'apposita istanza in calce al ricorso.

Nel ricorso viene chiesto l'annullamento, previa la sospensiva: Della comunicazione dell'esclusione per inammissibilità formale della domanda, notificata a mezzo pec al Comune di San Donato Val di Comino in data 22 aprile 2022 con nota prot. n. MIC/MIC_SG_PNRR/22/04/2022-0014228-P; Dell'"Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU", pubblicato in data 20 dicembre 2021; Dell'"Avviso di modifica dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR; Ancora, per quanto di ragione, delle successive fasi di valutazioni delle domande di finanziamento e delle successive graduatorie provvisorie e finali delle domande ammissibili a finanziamento, degli elenchi regionali definitivi delle proposte ammissibili a finanziamento nel rispetto dell'ordine di graduatoria e del successivo decreto ministeriale, anche se non ancora conosciuti, nonché di ogni altro atto anteriore, preordinato e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi di parte ricorrente, ivi incluso ogni eventuale provvedimento non conosciuto; viene altresì chiesto l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere ammesso alla successiva fase di valutazione di merito delle domande prevista dall'art. 8 dell'Avviso anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della domanda di finanziamento da parte ricorrente; viene infine chiesta la condanna, ex art. 30 cpa della Amministrazione intimata a consentire ai comuni ricorrenti di partecipare al bando di finanziamento e, a tal fine, all'adozione del relativo provvedimento di ammissione della domanda di finanziamento n. PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022 alla successiva fase di valutazione di merito delle domande prevista dall'art. 8 dell'Avviso anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della domanda di finanziamento da parte ricorrente.

FATTO

In data 20 dicembre 2021 il Ministero della Cultura pubblicava l'"Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione,

competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”.

L’art. 4 dell’Avviso (Soggetti richiedenti/soggetti attuatori ammissibili) prevedeva testualmente che: “1. Le candidature per il finanziamento dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale possono essere presentate da Comuni in forma singola o aggregata.... 3. Nel caso di aggregazioni di più Comuni la candidatura deve essere presentata dal Comune che assume il ruolo di proponente e capofila...”.

In base alla sopramenzionata norma, pertanto, il Comune di San Donato Val di Comino, come comune capofila aggregato con il Comune di Gallinaro, presentava la domanda di finanziamento n. PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14/3/22.

Con comunicazione recapitata in data 22/4/22, prot. n. MIC/MIC_SG_PNRR/22/04/2022-0014228-P, veniva comunicata al Comune di San Donato Val di Comino l’esclusione per inammissibilità formale della domanda di finanziamento numero PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14/3/22, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 2 dell’Avviso in quanto: *“L’atto di aggregazione di cui all’art. 4, paragrafo 9, lett. E) non risulta sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del Comune aggregato”*.

Tale provvedimento è illegittimo e gravemente lesivo dei diritti, degli interessi e delle legittime aspettative dei ricorrenti che, pertanto, hanno interesse a ricorrere avverso il suddetto provvedimento, nonché avverso tutti gli ulteriori atti e provvedimenti sopra indicati, presupposti, inerenti o conseguenti al predetto provvedimento, anche se non conosciuti, come in effetti, con il presente atto, ricorrono, per i seguenti motivi.

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SS. DELLA LEGGE N. 241/1990: ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO – VIZIO DEL PROCEDIMENTO

Il Ministero della Cultura è giunto all’esclusione per inammissibilità formale della domanda di finanziamento numero PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022, senza dare loro preventivamente comunicazione dell’avvio del procedimento o altro mezzo idoneo a dare conoscenza della pendenza del procedimento finalizzato alla esclusione della domanda.

Deve quindi considerarsi nulla l’esclusione per inammissibilità della domanda di finanziamento numero PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022, comunicata a

mezzo pec al Comune di San Donato Val di Comino in data 22 aprile 2022 con nota prot. n. MIC/MIC_SG_PNRR/22/04/2022-0014228-P, non preceduta dalla comunicazione dell'avvio del relativo procedimento: ciò perché, così operando, il Ministero della Cultura, di fatto, ha represso l'esigenza di assicurare piena visibilità all'azione amministrativa nel momento della sua formazione e, al tempo stesso, ha impedito la partecipazione del destinatario dell'atto finale alla fase istruttoria, preordinata alla sua adozione, nelle varie forme riconosciute dall'ordinamento e dispiegare gli opportuni interventi per far valere le proprie ragioni prima della approvazione del provvedimento, inibendo, in sostanza, l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Parimenti illegittimo, quale atto conseguente, sarebbe l'eventuale successiva fase di valutazione di merito delle domande prevista dall'art. 8 dell'Avviso, che non contempli l'aggregazione di comuni composta dai comuni ricorrenti, in esecuzione dell'atto impugnato.

2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, PARAGRAFO 2, NONCHÉ DELL'ART. 4, PARAGRAFO 9, LETT. E) DELL'AVVISO – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E DELL'ART' 6 DELLA LEGGE 241/1990 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI SOCCORSO ISTRUTTORIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – VIZIO DEL PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE PER IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ E ARBITRARIETÀ – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Nelle scarse righe del provvedimento impugnato veniva indicata la seguente ragione di esclusione dell'aggregazione dei comuni ricorrenti: *“Con riferimento alla domanda di finanziamento relativa all'Avviso in oggetto formulata da codesto ente (numero domanda PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022), all'esito delle verifiche di ammissibilità formale svolte da questo Ministero con il supporto della Segreteria tecnica costituita con Decreto del Segretario Generale del 28 marzo 2022, rep. N. 195, si comunica l'esclusione della domanda ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del predetto Avviso per i motivi di seguito riportati: - L'atto di aggregazione di cui all'art. 4, paragrafo 9, lett. E) non risulta sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del Comune aggregato”*.

Ciò perché l'art. 4, paragrafo 9, lett. E) del bando recita testualmente: *“In sede di presentazione della domanda di finanziamento il Comune proponente deve altresì allegare, sempre a pena di esclusione.... e in ipotesi di partecipazione in forma aggregata, l'atto di aggregazione (ovvero la dichiarazione di impegno all'aggregazione) sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i Comuni, che individua il Comune proponente e capofila”*.

Detto provvedimento non tiene conto che alla domanda erano allegati atti che, inconfutabilmente, dimostravano l'esistenza dell'atto di aggregazione tra i due comuni ricorrenti, che vedeva il Comune di San Donato Val di Comino come capofila ed il Comune di Gallinaro come aggregato.

In particolare, alla domanda in questione era allegata la Delibera di GM del Comune di San Donato Val di Comino n. 14 del 22 febbraio 2022 con la quale si approvava l'atto di aggregazione con il Comune di Gallinaro, allegato alla delibera, e la Delibera di GM del Comune di San Donato Val di Comino n. 19 del 9 marzo 2022 con la quale si approvava il progetto definitivo della domanda di finanziamento. Alla domanda era, altresì, allegata la Delibera di GM del Comune di Gallinaro n. 19 del 14 marzo 2022 con la quale si approvava il progetto definitivo della domanda di finanziamento: in detta Delibera la Giunta comunale richiama anche la precedente Delibera di GM del Comune di Gallinaro n. 13 del 3 marzo 2022 con la quale si approvava l'atto di aggregazione con il Comune di San Donato Val di Comino.

Da quanto detto emerge chiaramente che, seppure non sia presente la firma del legale rappresentante del Comune aggregato nell'atto di aggregazione, dalla documentazione prodotta emerge chiaramente la volontà del Comune di Gallinaro di far parte dell'aggregazione che vede capofila il Comune di San Donato Val di Comino e, soprattutto, la volontà del Comune di Gallinaro di presentare la domanda di finanziamento!!

È evidente che il provvedimento adottato dal Ministero della Cultura, oggetto dell'odierna impugnazione, è stato compiuto sommariamente in assenza di un adeguato accertamento!

L'art. 3 della legge 241 del 1990 fissa un principio generale per cui ogni atto posto in essere dalla Pubblica Amministrazione deve essere motivato.

Non solo.

Fermo tutto quanto sopra detto, nella domanda di finanziamento numero PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022 e nella ulteriore documentazione ad essa allegata, tutta firmata digitalmente dal legale rappresentante del Comune di San Donato Val di Comino, era sempre specificato a chiare lettere che tale domanda veniva presentata da detto comune come comune capofila di una aggregazione di comuni che comprendeva il medesimo Comune di San Donato Val di Comino ed il Comune di Gallinaro come aggregato!

Ma, anche ove il Ministero della Cultura avesse avuto dubbi sull'atto di aggregazione e sulla sua esistenza, non poteva di certo procedere all'automatica esclusione ma avrebbe dovuto richiedere al comune capofila i necessari chiarimenti al riguardo, ovvero documentazione suppletiva ed integrativa.

In ciò si configura un chiaro difetto di istruttoria da parte del Ministero della Cultura.

A tal riguardo, anche nel caso in cui il richiedente il finanziamento aveva indicato in maniera incompleta determinati requisiti, i ben noti principi del soccorso istruttorio nell'ambito della Pubblica Amministrazione e, nello specifico, dei bandi pubblici, avrebbero imposto al Ministero, quanto meno, di richiedere dei chiarimenti e/o ulteriore documentazione ai comuni interessati, ovvero al comune capofila!

Nel caso di specie, infatti, non si trattava di chiedere al soggetto che aveva presentato la domanda di finanziamento di documentare o di chiarire circostanze non dichiarate, bensì di chiarire circostanze che il richiedente il finanziamento aveva chiaramente indicato nella domanda ed in tutta l'ulteriore documentazione prodotta!

Il principio del soccorso istruttorio è previsto in via generale e può operare solo in presenza di profili di incompletezza o di lacunosità della documentazione, sanabili proprio con l'attività, per così dire, di supplenza del responsabile del procedimento. In base alla norma sopra richiamata, la regola del soccorso istruttorio deve ritenersi operante in relazione a tutte le tipologie di procedimento, non escluse quelle con caratteristiche selettivo; l'esclusione da una procedura amministrativa per motivi di carattere squisitamente formale deve costituire l'eccezione e non la regola, in quanto l'art. 6 della predetta legge impone l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio.

In considerazione di ciò il Ministero della Cultura non doveva escludere a priori la domanda di finanziamento presentata dal Comune di San Donato Val di Comino, che indicava chiaramente l'esistenza di un atto di aggregazione con il Comune di Gallinaro, ma avrebbe dovuto richiedere al comune capofila dei chiarimenti o della ulteriore documentazione.

Così facendo, si palesa l'ingiustizia manifesta del comportamento tenuto dalle amministrazioni intimate nell'escludere titoli che legittimamente dovevano essere considerati.

Parimenti illegittima, quale atto conseguente, sarebbe la successiva fase di valutazione di merito delle domande prevista dall'art. 8 dell'Avviso, che non contempra l'aggregazione di comuni composta dai comuni ricorrenti, in esecuzione dell'atto impugnato.

Per tali ragioni si chiede l'annullamento del provvedimento di esclusione per inammissibilità formale della domanda, comunicato a mezzo pec al Comune di San Donato Val di Comino in data 22 aprile 2022 con nota prot. n. MIC/MIC_SG_PNRR/22/04/2022-0014228-P, in ragione delle argomentazioni sopra esposte.

SULLA LEGITTIMAZIONE E SULL'INTERESSE A RICORRERE

Nessun dubbio che vi sia legittimazione a ricorrere del Comune di San Donato Val di Comino e del Comune di Gallinaro.

Come ampiamente esposto, il Comune di San Donato Val di Comino, è il comune capofila e facente parte dell'aggregazione di comuni che ha presentato domanda di finanziamento numero PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022, mentre il Comune di Gallinaro, è comune aggregato, facente parte dell'aggregazione di comuni che ha presentato domanda di finanziamento suddetta.

Altrettanto indubbio il loro interesse.

I ricorrenti, in virtù dei provvedimenti impugnati, sono stati esclusi dall'elenco delle domande ritenute ammissibili, privandoli del finanziamento della loro domanda, ovvero privandoli della possibilità di essere ammessi alla successiva fase di valutazione di merito delle domande prevista dall'art. 8 dell'Avviso e, in definitiva, della possibilità di beneficiare di un finanziamento pari ad euro 2.080.000,00!

ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 55 E 56 C.P.A.

I ricorrenti chiedono la sospensione degli effetti del provvedimento oggetto di impugnazione, ovvero l'immediato riconoscimento della ammissibilità della domanda di finanziamento numero PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022, presentata dal Comune di San Donato Val di Comino come comune capofila di una aggregazione di comuni che comprendeva il medesimo Comune di San Donato Val di Comino ed il Comune di Gallinaro.

Il provvedimento di esclusione adottato dal Ministero della Cultura si configura come presupposto per la creazione di una successiva fase di valutazione di merito delle domande prevista dall'art. 8 dell'Avviso, in cui non figurerebbe la domanda presentata dai comuni ricorrenti: il danno sarebbe grave ed irreparabile!

Si chiede, pertanto, in via cautelare l'ammissione con riserva, anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della domanda di finanziamento da parte dei ricorrenti entro un termine assegnato, alle fasi ulteriori del procedimento di erogazione del finanziamento in questione. Segnatamente, si chiede di annullare il provvedimento di esclusione al fine di impedire l'esclusione dalla successiva fase di valutazione di merito delle domande prevista dall'art. 8 dell'Avviso e dalla eventuale graduatoria delle domande ritenute ammissibili.

Nel caso di specie si riscontrano, invero, i presupposti di ammissibilità di un provvedimento di urgenza costituiti dal *fumus boni iuris* e dal *periculum in mora*.

Per quanto attiene al “*fumus boni iuris*” si rimanda alla lettura delle ragioni di fatto e di diritto sopra esposte.

Per quanto concerne il “*periculum in mora*” si osserva quanto segue.

I provvedimenti impugnati recano ai ricorrenti un danno gravissimo e non altrimenti riparabile, precludendogli la partecipazione al bando e la possibilità di beneficiare del finanziamento.

Il danno è in *re ipsa*.

Come anzidetto, si chiede l’ammissione con riserva alle fasi ulteriori del procedimento di erogazione del finanziamento previsto dall’Avviso: più specificatamente, al fine di evitare che l’esclusione pronunciata dal Ministero della Cultura generi la irreversibilità del pregiudizio legato alla perdita della possibilità di accedere ai finanziamenti ed ai collegati interventi sul territorio, si chiede di annullare il provvedimento di esclusione al fine di impedire l’esclusione dalla successiva fase di valutazione di merito delle domande prevista dall’art. 8 dell’Avviso, ammettendo con riserva la domanda proposta dai ricorrenti.

Va da se che la necessità, per i ricorrenti, di ottenere una tutela cautelare è dettata dalla circostanza che in mancanza sarebbero costretti ad attendere inerti il provvedimento definitivo di codesto ecc.mo Tribunale che, ragionevolmente, non sarà subitaneo, con conseguenziale cristallizzazione della pregiudizievole situazione *de quo*, con indubbie perdite di chances legate agli interventi connessi al bando in questione: rigenerazione, sostenibilità, innovazione tecnologica, valorizzazione e gestione del patrimonio storico, artistico, culturale e delle tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento, tutti obiettivi non altrimenti raggiungibili dai comuni ricorrenti se non attraverso il bando in questione!

Nelle more dei tempi occorrenti per la trattazione del giudizio, si impone un intervento cautelare monocratico e, nella denegata ipotesi di mancata concessione delle misure monocratiche, si chiede di provvedere in forma collegiale.

ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ARTT. 41 E 49 C.P.A.

Il ricorso viene notificato a due dei controinteressati, entrambi ammessi e/comunque non esclusi dal novero delle domande ammissibili.

Certamente la graduatoria, che ad oggi non è stata ancora stilata, contemplerà un numero molto elevato, e soprattutto, ad oggi, non individuabile, di comuni ammessi, tutti comuni che potrebbero subire un pregiudizio dall’esito del ricorso.

Per tali motivi si chiede all'intestato Tribunale, in considerazione dell'elevato numero di potenziali controinteressati di voler autorizzare, ove ritenuto necessario integrare il contraddittorio, la notifica del presente atto per pubblici proclami, con modalità diverse da quelle del codice di rito, in forza degli artt. 41, comma 4, 49 e 52, comma 2, c.p.a., e 151 c.p.c., ossia col sistema della pubblicazione del testo del ricorso sul sito istituzionale del Ministero della Cultura.

***** ***** *****

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo TAR, per le motivazioni sopra esposte in fatto ed in diritto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia così giudicare: - in via cautelare, in accoglimento della relativa istanza spiegata, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione della prima udienza utile in Camera di Consiglio, cui la scrivente difesa chiede di essere sentita, disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione per inammissibilità formale della domanda finanziamento numero PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022, comunicato a mezzo pec al Comune di San Donato Val di Comino in data 22 aprile 2022 con nota prot. n. MIC/MIC_SG_PNRR/22/04/2022-0014228-p, in epigrafe indicato anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della domanda di finanziamento da parte dei ricorrenti; - nel merito, accogliere il ricorso per i motivi, in fatto ed in diritto, prospettati ed esposti in questa sede, e, per l'effetto: - annullare il provvedimento di esclusione per inammissibilità formale della domanda finanziamento numero PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022, nonché di tutti gli atti di esclusione/mancata ammissione al suddetto bando, presupposti, connessi e/o consequenziali, le successive graduatorie e comunque tutti quelli dipendenti, anche di contenuto sconosciuto, ovvero annullarli limitatamente alla parte in cui lede i diritti dei ricorrenti; - accertare il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla successiva fase di valutazione di merito delle domande prevista dall'art. 8 dell'Avviso anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della domanda di finanziamento da parte dei ricorrenti; - Condannare l'Amministrazione intimata a consentire ai comuni ricorrenti di partecipare al bando di finanziamento e, a tal fine, adottare il relativo provvedimento di ammissione della domanda di finanziamento n. PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022 alla successiva fase di valutazione di merito delle domande prevista dall'art. 8 dell'Avviso, anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della domanda di finanziamento da parte dei ricorrenti.

SUNTO DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI E DEI MOTIVI DI DIRITTO.

- **Amministrazioni intimare:** il ricorso per motivi aggiunti principale è stato proposto contro le seguenti amministrazioni Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, con sede in 00186 Roma RM, via del Collegio Romano (CF: 97904380587); Comune di Alvito (FR), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in 03041 Alvito FR, Piazza Marconi n. 1-3 (CF: 00297440604); Comune di Fontana Liri (FR), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in 03035 Fontana Liri FR, viale XXIX Maggio (CF: 82001210606); Comune di San Lorenzo Nuovo (VT), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in 01020 San Lorenzo Nuovo VT, Piazza Europa n. 31 (CF: 00238480560); Comune di Roccantica (RI), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in 02040 Roccantica RI, Via dei Nobili n. 3 (CF: 00088910575); Comune di Tolfa (RM), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in 00059 Tolfa RM, Piazza Vittorio Veneto n. 12 (C.F. 83000050589); nonché, ove necessario, anche nei confronti di tutti gli altri comuni le cui proposte sono state ritenute ammissibili a valutazione nonché di tutti i comuni i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento, di cui agli allegati 1, 2 e 3 del Decreto Ministeriale n. 453 SG datato 7 giugno 2022, in relazione ai quali si fa istanza di decreto, ex art. 41, comma 4, D. Lgs. n. 104 del 2010, di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami secondo le modalità esplicitate nell'apposita istanza in calce al presente ricorso.

Nel ricorso viene chiesto l'annullamento, previa la sospensiva, del Decreto del Ministero della Cultura, Segretariato generale, n. 453 SG datato 7 giugno 2022 e pubblicato in data 23 giugno 2022, e relativi allegati 1,2,3 che ha approvato: - l'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; - le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 20 dicembre 2021; - le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili a copertura integrale del costo dei Progetti; riportati rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del medesimo provvedimento, nella parte che 1) all'allegato 1 non reca tra le proposte ammesse a valutazione quella dei ricorrenti con il relativo punteggio, 2) all'allegato 2 non reca la stessa tra le proposte finanziabili per la Regione Lazio, 3) all'allegato 3 non reca la stessa tra le proposte ammesse a finanziamento per la Regione Lazio; di tutti gli atti conseguenti e presupposti, inclusi eventuali atti e verbali di valutazione, non conosciuti, relativi alla valutazione di esclusione impugnata ed ogni altro atto ove medio tempore intervenuto; nonché dei provvedimenti già impugnati con il ricorso principale. Viene altresì chiesto l'accertamento del diritto di parte ricorrente - anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della domanda di

finanziamento da parte ricorrente - ad essere ammesso alla successiva fase di valutazione di merito delle domande, prevista dall'art. 8 dell'Avviso con il relativo punteggio, ed essere inserito nell'allegato 1; del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nell'allegato 2 della domanda dei ricorrenti tra le proposte finanziabili per la Regione Lazio; del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nell'allegato 3 tra le proposte ammesse a finanziamento per la Regione Lazio; viene, infine, chiesta la condanna ex art. 30 cpa della Amministrazione intimata a consentire ai comuni ricorrenti - anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della domanda di finanziamento da parte ricorrente - di partecipare al bando di finanziamento e, a tal fine, all'adozione del relativo provvedimento di ammissione della domanda di finanziamento n. PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022 alla successiva fase di valutazione di merito delle domande, prevista dall'art. 8 dell'Avviso, con il relativo punteggio, con inserimento della domanda di finanziamento presentata dai ricorrenti nell'allegato 1 tra le proposte ammesse a valutazione, nell'allegato 2 tra le proposte finanziabili per la Regione Lazio e nell'allegato 3 tra le proposte ammesse a finanziamento per la Regione Lazio.

FATTO

Fermo quanto detto con il ricorso principale si rileva quanto segue.

Con ricorso notificato in data 19/6/22 i ricorrenti hanno impugnato innanzi al TAR Lazio la comunicazione del 22/4/22 di esclusione per inammissibilità formale della domanda di finanziamento numero PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14/3/22, l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, pubblicato il 20/12/21 e relative modifiche, di ogni altro atto anteriore, preordinato e consequenziale lesivo.

Successivamente, con Decreto del Ministero della Cultura, Segretariato generale, n. 453 SG datato 7/6/22 e pubblicato in data 23/6/22, e relativi allegati 1,2,3 venivano approvati: a) l'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; b) le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 20/12/21; c) le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili a copertura integrale del costo dei Progetti, riportati rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3.

In detti provvedimenti, ovviamente, non era inserita, all'allegato 1 tra le proposte ammesse a valutazione quella dei ricorrenti con il relativo punteggio, all'allegato 2 non era inserita la proposta

dei ricorrenti tra le proposte finanziabili per la Regione Lazio, così come all'allegato 3 non era riportata la proposta dei ricorrenti tra le proposte ammesse a finanziamento per la Regione Lazio.

In tal modo il Ministero della Cultura escludeva la domanda presentata dai ricorrenti.

Non vi è dubbio, infatti, che detta proposta sarebbe risultata finanziabile e con un punteggio superiore a quello di 66, pari al punteggio minimo ottenuto dalle proposte finanziate nella Regione Lazio, tale da conseguire il finanziamento.

Da qui la necessità di proporre una nuova impugnazione avverso i nuovi atti pubblicati dal Ministero della Cultura e con notificazione estesa ad ulteriori controinteressati.

Pertanto, all'udienza del 12/7/22, il Tar del Lazio, sez. II quater, rinviava le parti all'udienza del 7/9/22 al fine di consentire l'impugnazione con motivi aggiunti del suddetto Decreto del Ministero della Cultura n. 453 del 7/6/22 e dei relativi allegati.

Tali provvedimenti sono illegittimi e gravemente lesivi dei diritti, degli interessi e delle legittime aspettative dei ricorrenti, il decreto SG n. 453/22 ed i relativi allegati lo sono per invalidità derivata dagli atti che lo precedono e, pertanto, i ricorrenti hanno interesse ad impugnare i suddetti provvedimenti, nonché tutti gli ulteriori atti e provvedimenti sopra indicati, presupposti, inerenti o conseguenti al predetto provvedimento, anche se non conosciuti, come in effetti, con il presente atto, ricorrono con motivi aggiunti, per i seguenti motivi.

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SS. DELLA LEGGE N. 241/1990: ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO – VIZIO DEL PROCEDIMENTO – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

Con il ricorso per motivi aggiunti sono stati richiamati tutti i motivi di cui al ricorso principale, come innanzi sintetizzati, da valere anche quali vizi propri degli atti impugnati in quella sede.

Ebbene, nonostante quanto detto, con Decreto del Ministero della Cultura, Segretariato generale, n. 453 SG datato 7 giugno 2022 e pubblicato in data 23 giugno 2022, e relativi allegati 1,2,3 venivano approvati: a) l'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; b) le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 20 dicembre 2021; c) le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili a copertura integrale del costo dei Progetti, riportati rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3.

In detti provvedimenti, ovviamente, non era inserita, all'allegato 1 tra le proposte ammesse a valutazione quella dei ricorrenti con il relativo punteggio; conseguentemente, all'allegato 2 non era

inserita la proposta dei ricorrenti tra le proposte finanziabili per la Regione Lazio, così come all'allegato 3 non era riportata la proposta dei ricorrenti tra le proposte ammesse a finanziamento per la Regione Lazio.

La condotta del Ministero è in palese violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, sancito dagli artt. 7 e seguenti della legge 241/1990, con grave compromissione dei diritti di difesa: in tal modo, infatti, i ricorrenti, destinatari dei provvedimenti impugnati, non hanno avuto la possibilità di rappresentare eventuali circostanze che avrebbero potuto influire sulle determinazioni del Ministero della Cultura.

Da ciò discende anche l'illegittimità del Decreto del Ministero della Cultura, Segretariato generale, n. 453 SG datato 7 giugno 2022 e pubblicato in data 23 giugno 2022 e relativi allegati 1,2,3.

Parimenti illegittima, dunque, quale atto conseguente, è stata la successiva fase di valutazione di merito delle domande prevista dall'art. 8 dell'Avviso, che non ha contemplato l'aggregazione di comuni composta dai comuni ricorrenti.

2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, PARAGRAFO 2, NONCHÉ DELL'ART. 4, PARAGRAFO 9, LETT. E) DELL'AVVISO – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E DELL'ART' 6 DELLA LEGGE 241/1990 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI SOCCORSO ISTRUTTORIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – VIZIO DEL PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE PER IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ E ARBITRARIETÀ – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

Con il ricorso per motivi aggiunti sono stati richiamati tutti i motivi di cui al ricorso principale, come innanzi sintetizzati, da valere anche quali vizi propri degli atti impugnati in quella sede.

Dalle medesime ragioni discende l'illegittimità del conseguente Decreto del Ministero della Cultura, Segretariato generale, n. 453 SG datato 7 giugno 2022 e pubblicato in data 23 giugno 2022, e relativi allegati 1,2,3, con cui venivano approvati: a) l'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; b) le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 20 dicembre 2021; c) le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili a copertura integrale del costo dei Progetti, riportati rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3.

Parimenti illegittima, dunque, quale atto conseguente, è stata la successiva fase di valutazione di merito delle domande prevista dall'art. 8 dell'Avviso, che non ha contemplato l'aggregazione di comuni composta dai comuni ricorrenti.

I vizi su esposti della esclusione comminata ai ricorrenti a mezzo della predetta comunicazione del 22 aprile 2022, infatti, inficiano per invalidità derivata, il Decreto del Ministero della Cultura, Segretariato generale, n. 453 SG del 7.06.22, e relativi allegati 1,2,3 nella parte che gli stessi non recano, a causa di detta esclusione, la proposta dei ricorrenti tra quelle ammesse a valutazione e relativo punteggio, di cui all'allegato 1, e quindi, tra quelle finanziabili per la Regione Lazio, di cui allegato 2 e, infine, tra quelle finanziate nella Regione Lazio, Allegato 3.

Già solo per questo la comunicazione di esclusione va annullata.

Non solo.

Fermo tutto quanto sopra detto, nella domanda di finanziamento numero PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022 e nella ulteriore documentazione ad essa allegata, tutta firmata digitalmente dal legale rappresentante del Comune di San Donato Val di Comino, era sempre specificato a chiare lettere che tale domanda veniva presentata da detto comune come comune capofila di una aggregazione di comuni che comprendeva il medesimo Comune di San Donato Val di Comino ed il Comune di Gallinaro come aggregato!

Ma, anche ove il Ministero della Cultura avesse avuto dubbi sull'atto di aggregazione e sulla sua esistenza, non poteva di certo procedere all'automatica esclusione ma avrebbe dovuto richiedere al comune capofila i necessari chiarimenti al riguardo, ovvero documentazione suppletiva ed integrativa.

In ciò si configura un chiaro difetto di istruttoria da parte del Ministero della Cultura.

A tal riguardo, anche nel caso in cui il richiedente il finanziamento aveva indicato in maniera incompleta determinati requisiti, i ben noti principi del soccorso istruttorio nell'ambito della Pubblica Amministrazione e, nello specifico, dei bandi pubblici, avrebbero imposto al Ministero, quanto meno, di richiedere dei chiarimenti e/o ulteriore documentazione ai comuni interessati, ovvero al comune capofila!

Nel caso di specie, infatti, non si trattava di chiedere al soggetto che aveva presentato la domanda di finanziamento di documentare o di chiarire circostanze non dichiarate, bensì di chiarire circostanze che il richiedente il finanziamento aveva chiaramente indicato nella domanda ed in tutta l'ulteriore documentazione prodotta!

Il Legislatore, infatti, con l'art. 6 della Legge 241/90 ha introdotto l'istituto del soccorso istruttorio che consente, nell'ambito di procedimenti amministrativi, compresi i bandi pubblici, di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione.

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere, come ha chiarito efficacemente l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 9.

Il principio del soccorso istruttorio è previsto in via generale e può operare solo in presenza di profili di incompletezza o di lacunosità della documentazione, sanabili proprio con l'attività, per così dire, di supplenza del responsabile del procedimento. In base alla norma sopra richiamata, la regola del soccorso istruttorio deve ritenersi operante in relazione a tutte le tipologie di procedimento, non escluse quelle con caratteristiche selettivo; l'esclusione da una procedura amministrativa per motivi di carattere squisitamente formale deve costituire l'eccezione e non la regola, in quanto l'art. 6 della predetta legge impone l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio.

Esattamente come nel caso di specie, il Ministero della Cultura ben avrebbe dovuto invitare il comune capofila a presentare una integrazione ove avesse riscontrato incertezza nell'atto di aggregazione.

In considerazione di ciò il Ministero della Cultura non doveva escludere a priori la domanda di finanziamento presentata dal Comune di San Donato Val di Comino, che indicava chiaramente l'esistenza di un atto di aggregazione con il Comune di Gallinaro, ma avrebbe dovuto richiedere al comune capofila dei chiarimenti o della ulteriore documentazione.

Così non è stato e sulla base di tale assurda ed incomprensibile decisione, il Ministero della Cultura escludeva dall'elenco delle domande ritenute ammissibili e dalla graduatoria delle domande ammesse a finanziamento l'aggregazione di Comuni composta da San Donato Val di Comino quale comune capofila e dal Comune di Gallinaro, quale comune aggregato.

Così facendo, si palesa l'ingiustizia manifesta del comportamento tenuto dalle amministrazioni intimare nell'escludere titoli che legittimamente dovevano essere considerati.

Parimenti illegittima, dunque, quale atto conseguente, è stata la successiva fase di valutazione di merito delle domande prevista dall'art. 8 dell'Avviso, che non ha contemplato l'aggregazione di comuni composta dai comuni ricorrenti.

I vizi su esposti della esclusione comminata ai ricorrenti a mezzo della predetta comunicazione del 22 aprile 2022, infatti, inficiano per invalidità derivata, il Decreto del Ministero della Cultura, Segretariato generale, n. 453 SG del 7.06.22, e relativi allegati 1,2,3 nella parte che gli stessi non

recano, a causa di detta esclusione, la proposta dei ricorrenti tra quelle ammesse a valutazione e relativo punteggio, di cui all'allegato 1, e quindi, tra quelle finanziabili per la Regione Lazio, di cui allegato 2 e, infine, tra quelle finanziate nella Regione Lazio, Allegato 3.

Per tali ragioni si chiede l'annullamento dei provvedimenti oggetto di impugnazione, in ragione delle argomentazioni sopra esposte.

SULLA LEGITTIMAZIONE E SULL'INTERESSE A RICORRERE

Nel ricorso per motivi aggiunti vengono richiamate le argomentazioni sulla legittimazione e sull'interesse a ricorrere di cui al ricorso principale, come innanzi sintetizzati.

ILLEGITTIMITÀ E/O INVALIDITÀ DERIVATA DEL DECRETO MINISTERIALE N. 453 DEL 7 GIUGNO 2022

Come già sopra esposto, i vizi su esposti del citato avviso pubblico e della esclusione comminata ai ricorrenti a mezzo della predetta comunicazione del 22 aprile 2022 inficiano per invalidità derivata anche il Decreto del Ministero della Cultura, Segretariato generale, n. 453 SG del 7 giugno 22, e relativi allegati 1, 2 e 3, nella parte che gli stessi non recano, a causa di detta esclusione, la proposta dei ricorrenti tra quelle ammesse a valutazione e relativo punteggio, di cui all'allegato 1, e quindi, tra quelle finanziabili per la Regione Lazio, di cui allegato 2 e, infine tra quelle finanziate nella Regione Lazio, Allegato 3.

Non vi è dubbio, infatti, che detta proposta sarebbe risultata certamente finanziabile e con un punteggio ben superiore a quello di 66, ovvero il punteggio minimo con cui sono state finanziate le domande presentate nella Regione Lazio, inserendo la domanda dei ricorrenti nella relativa graduatoria delle domande ammesse a finanziamento.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 CPA

Con il ricorso per motivi aggiunti sono stati richiamati tutti i motivi dell'istanza cautelare di cui al ricorso principale, come innanzi sintetizzati.

ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ARTT. 41 E 49 C.P.A.

Con il ricorso per motivi aggiunti sono stati richiamati tutti i motivi di cui al ricorso principale, come innanzi sintetizzati, da valere anche quali vizi propri degli atti impugnati in quella sede.

***** ***** *****

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo TAR, per le motivazioni sopra esposte in fatto ed in diritto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, riportandosi integralmente ad ogni atto, motivo e domanda già

formulata in precedenza si insite nelle domande già in precedenza formulate nell'ambito del ricorso originario e l'annullamento degli ulteriori atti impugnati nella parte in cui escludono i ricorrenti dagli utilmente collocati e, segnatamente, voglia così giudicare: - IN VIA CAUTELARE, in accoglimento della relativa istanza spiegata, nella già fissata Camera di Consiglio, cui la scrivente difesa chiede di essere sentita, disporre la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti in epigrafe indicati anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della domanda di finanziamento da parte dei ricorrenti e precisamente: a) provvedimento di esclusione per inammissibilità formale della domanda finanziamento numero PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022, comunicato a mezzo pec al Comune di San Donato Val di Comino in data 22 aprile 2022 con nota prot. n. MIC/MIC_SG_PNRR/22/04/2022-0014228-P, nonché del b) Decreto del Ministero della Cultura, Segretariato generale, n. 453 SG datato 7 giugno 2022 e pubblicato in data 23 giugno 2022, e relativi allegati 1,2,3 che ha approvato: - l'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; - le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 20 dicembre 2021; - le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili a copertura integrale del costo dei Progetti; riportati rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del medesimo provvedimento, ovvero annullarli nella parte limitatamente alla parte in cui ledono i diritti dei ricorrenti all'allegato 1 nella parte in cui non reca tra le proposte ammesse a valutazione quella dei ricorrenti con il relativo punteggio, all'allegato 2 nella parte in cui non reca la stessa tra le proposte finanziabili per la Regione Lazio, nell'allegato 3 nella parte in cui non reca la stessa tra le proposte ammesse a finanziamento per la Regione Lazio; - NEL MERITO, accogliere il ricorso per i motivi, in fatto ed in diritto, prospettati ed esposti in questa sede, e, per l'effetto: - Annullare i provvedimenti in epigrafe indicati anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della domanda di finanziamento da parte dei ricorrenti e precisamente: a) il provvedimento di esclusione per inammissibilità formale della domanda finanziamento numero PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022, comunicato a mezzo pec al Comune di San Donato Val di Comino in data 22 aprile 2022 con nota prot. n. MIC/MIC_SG_PNRR/22/04/2022-0014228-P, nonché il b) il Decreto del Ministero della Cultura, Segretariato generale, n. 453 SG datato 7 giugno 2022 e pubblicato in data 23 giugno 2022, e relativi allegati 1,2,3 che ha approvato: - l'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; - le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 20 dicembre 2021; - le

graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili a copertura integrale del costo dei Progetti; riportati rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del medesimo provvedimento, ovvero annullarli nella parte limitatamente alla parte in cui ledono i diritti dei ricorrenti all'allegato 1 nella parte in cui non reca tra le proposte ammesse a valutazione quella dei ricorrenti con il relativo punteggio, all'allegato 2 nella parte in cui non reca la stessa tra le proposte finanziabili per la Regione Lazio, nell'allegato 3 nella parte in cui non reca la stessa tra le proposte ammesse a finanziamento per la Regione Lazio; - Accertare il diritto di parte ricorrente - anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della domanda di finanziamento da parte ricorrente - ad essere ammesso alla successiva fase di valutazione di merito delle domande, prevista dall'art. 8 dell'Avviso con il relativo punteggio, ed essere inserito nell'allegato 1; del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nell'allegato 2 della domanda dei ricorrenti tra le proposte finanziabili per la Regione Lazio; del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nell'allegato 3 tra le proposte ammesse a finanziamento per la Regione Lazio; - Condannare l'Amministrazione intimata a consentire ai comuni ricorrenti - anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della domanda di finanziamento da parte ricorrente - di partecipare al bando di finanziamento e, a tal fine, all'adozione del relativo provvedimento di ammissione della domanda di finanziamento n. PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022 alla successiva fase di valutazione di merito delle domande, prevista dall'art. 8 dell'Avviso, con il relativo punteggio, con inserimento della domanda di finanziamento presentata dai ricorrenti nell'allegato 1 tra le proposte ammesse a valutazione, nell'allegato 2 tra le proposte finanziabili per la Regione Lazio e nell'allegato 3 tra le proposte ammesse a finanziamento per la Regione Lazio.

- Testo integrale dell'ordinanza del Tar Lazio – Roma, sez. II quater n. 5594/2022 che ha disposto l'integrazione del contraddittorio:

“R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7572 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comune di San Donato Val di Comino e Comune di Gallinaro, in persona dei rispettivi Sindaci pro

tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabiano Cedrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Alvito, Comune di Fontana Liri, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della comunicazione dell'esclusione per inammissibilità formale della domanda ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 dell'Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, notificata a mezzo pec al Comune di San Donato Val di Comino in data 22 aprile 2022 con nota prot. n. MIC/MIC_SG_PNRR/22/04/2022- 0014228-P, acquisito al protocollo comunale con protocollo di entrata n. 3092 del 26 aprile 2022, con la quale veniva comunicato al Comune di San Donato Val di Comino l'esclusione per inammissibilità della domanda di finanziamento numero PNRR-MIC3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022, presentata dal Comune di San Donato Val di Comino come Comune capofila di una aggregazione di Comuni che comprendeva il medesimo Comune di San Donato Val di Comino ed il Comune di Gallinaro;

- dell'“Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”, pubblicato in data 20 dicembre 2021;

- dell'“Avviso di modifica dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR,

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”;

- ancora, per quanto di ragione, delle successive fasi di valutazioni delle domande di finanziamento e delle successive graduatorie provvisorie e finali delle domande ammissibili a finanziamento, degli elenchi regionali definitivi delle proposte ammissibili a finanziamento nel rispetto dell’ordine di graduatoria e del successivo decreto ministeriale, anche se non ancora conosciuti, nonché di ogni altro atto anteriore, preordinato e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi di parte ricorrente, ivi incluso ogni eventuale provvedimento non conosciuto;

per l’accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere ammesso alla successiva fase di valutazione di merito delle domande prevista dall’art. 8 dell’Avviso anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della domanda di finanziamento da parte ricorrente;

per la condanna ex art. 30 c.p.a.

della Amministrazione intimata a consentire ai comuni ricorrenti di partecipare al bando di finanziamento e, a tal fine, all’adozione del relativo provvedimento di ammissione della domanda di finanziamento n. PNRR-MIC3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022 alla successiva fase di valutazione di merito delle domande prevista dall’art. 8 dell’Avviso anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della domanda di finanziamento da parte ricorrente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di San Donato Val di Comino il 25/8/2022:

- del Decreto del Ministero della Cultura, Segretariato generale, n. 453 SG datato 7 giugno 2022 e pubblicato in data 23 giugno 2022, e relativi allegati 1,2,3 che ha approvato: - l’elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; - le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell’Avviso pubblico del 20 dicembre 2021; - le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili a copertura integrale del costo dei Progetti; riportati rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del medesimo provvedimento, nella parte che 1) all’allegato 1 non reca tra le proposte ammesse a valutazione quella dei ricorrenti con il relativo

punteggio, 2) all'allegato 2 non reca la stessa tra le proposte finanziabili per la Regione Lazio, 3) all'allegato 3 non reca la stessa tra le proposte ammesse a finanziamento per la Regione Lazio;

- di tutti gli atti conseguenti e presupposti, inclusi eventuali atti e verbali di valutazione, non conosciuti, relativi alla valutazione di esclusione impugnata ed ogni altro atto ove medio tempore intervenuto;

nonché dei provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e precisamente

- della comunicazione dell'esclusione per inammissibilità formale della domanda ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 dell'Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, notificata a mezzo pec al Comune di San Donato Val di Comino in data 22 aprile 2022 con nota prot. n. MIC/MIC_SG_PNRR/22/04/2022- 0014228-P, acquisito al protocollo comunale con protocollo di entrata n. 3092 del 26 aprile 2022, con la quale veniva comunicato al Comune di San Donato Val di

Comino l'esclusione per inammissibilità della domanda di finanziamento numero PNRR-MIC3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022, presentata dal Comune di San Donato Val di Comino come Comune capofila di una aggregazione di Comuni che comprendeva il medesimo Comune di San Donato Val di Comino ed il Comune di Gallinaro;

- dell'“Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”, pubblicato in data 20 dicembre 2021;

- dell'“Avviso di modifica dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”;

- ancora, per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi di parte ricorrente, ivi incluso ogni eventuale provvedimento non conosciuto;

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente - anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della domanda di finanziamento da parte ricorrente - ad essere ammesso alla successiva fase di valutazione di merito delle domande, prevista dall'art. 8 dell'Avviso con il relativo punteggio, ed essere inserito nell'allegato 1; del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nell'allegato 2 della domanda dei ricorrenti tra le proposte finanziabili per la Regione Lazio; del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nell'allegato 3 tra le proposte ammesse a finanziamento per la Regione Lazio; per la condanna ex art. 30 c.p.a.

della Amministrazione intimata a consentire ai comuni ricorrenti - anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della domanda di finanziamento da parte ricorrente - di partecipare al bando di finanziamento e, a tal fine, all'adozione del relativo provvedimento di ammissione della domanda di finanziamento n. PNRR-MIC3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022 alla successiva fase di valutazione di merito delle domande, prevista dall'art. 8 dell'Avviso, con il relativo punteggio, con inserimento della domanda di finanziamento presentata dai ricorrenti nell'allegato 1 tra le proposte ammesse a valutazione, nell'allegato 2 tra le proposte finanziabili per la Regione Lazio e nell'allegato 3 tra le proposte ammesse a finanziamento per la Regione Lazio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le ragioni di parte ricorrente possono essere soddisfatte ai sensi dell'art. 55, co. 10 c.p.a., con fissazione del merito all'udienza pubblica la cui data viene indicata in dispositivo;

Considerata la necessità di disporre, nelle more, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni ammessi al contributo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a.;

Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;*
- il numero di registro generale del procedimento;*
- il nominativo della parte ricorrente;*
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;*
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i Comuni ammessi al contributo di cui all'avviso pubblicato sul sito Internet del Ministero della cultura in data 20 dicembre 2021, con espressa dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi;*
- un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti;*
- il testo integrale della presente ordinanza;*

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

- Ritenuto di dover compensare le spese di fase in ragione della novità delle questioni dedotte;*

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 29 novembre 2022.

Compensa le spese di fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente, Estensore

Marco Bignami, Consigliere

Francesca Santoro Cayro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO

CON L'ULTERIORE AVVERTENZA CHE

- l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio,

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e l'ordinanza n. 5594/2022 emessa dal Tar Lazio – Roma, sez. II quater.

San Donato Val di Comino (FR), 16 settembre 2022

Avv. Fabiano Cedrone